

STUDIO LEGALE
AVV. BENEDETTO CALPONA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Piazza Paolo Borsellino, 10
98051 BARCELLONA P.G.
TEL. 090/9795003
e-mail: avv.calpona@libero.it
pec: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it

**ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA REGIONE LAZIO - ROMA
RICORSO
CON DOMANDA DI SOSPENSIVA**

Nell'interesse del Sig. Caliri Orazio, nato a Milazzo il 22/12/1983, residente in Barcellona P.G. (ME), Via Abruzzo n. 11, C.F. CLRRZO83T22F206Q, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Benedetto Calpona (C.F. CLPBDT62D24A6380), PEC: avvbenedettocalpona@pec.giuffre.it, (censito su ReGinDe), che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al citato indirizzo di posta elettronica certificata.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito territoriale provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

1. Dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 88 del 16/Maggio/2024, avente ad oggetto *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, nella parte in cui all'articolo 15 (*Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio*) comma 6 dispone che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo*

assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” ;

2. Di qualsiasi atto presupposto, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina;

Ove occorra e nei limiti di interesse:

3. Il D.M. n. 131/2007 disciplinante il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo nella parte in cui limitava la valutabilità del servizio militare solo se prestato in costanza di nomina poiché in contrasto con la normativa primaria;
4. Il D.M. n. 308/2014 con cui erano state approvate le Tabelle di valutazione titoli per le Graduatorie d'Istituto del personale docente, nella parte in cui limitava la valutabilità del servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, poiché in contrasto con la normativa primaria.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni 2024/2025 e 2025/2026 del servizio militare prestato nella Marina Militare Italiana, quale volontario in ferma triennale, dal 19/Settembre/2005 e fino al 20/Settembre/2008, prestato non in costanza di nomina, con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 36, ossia pari a punti 2 per ogni mese di tale servizio prestato.

FATTO

Il ricorrente ha conseguito in data 17/Luglio/2002 il diploma dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, titolo di accesso valido per l'insegnamento nella classe B014.

Il ricorrente ha successivamente prestato servizio militare nella Marina Militare Italiana quale volontario in ferma triennale dal 19/Settembre/2005 e fino al 20/Settembre/2008.

In data 16/Maggio/2024 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del Ministero dell'Istruzione e del Merito avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*".

L'ordinanza de qua all'articolo 15 (*Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio*) comma 6 dispone che: "*Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*".

Il ricorrente in data 27/Maggio/2024 prot. numero m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11078467.27-05-2024 ha presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 03/05/1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Messina, per quel che qui interessa, **per la graduatoria della classe B014** – Laboratori di Scienze e Tecnologie delle Costruzioni **dichiarando anche il superiore servizio militare prestato non in costanza di nomina.**

Si precisa che il diploma dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri è stato conseguito in data 17/Luglio/2002 (ossia antecedentemente al servizio militare) ed è titolo di accesso per la classe B014.

Il ricorrente ha interesse ad impugnare l'Ordinanza Ministeriale de qua nonché gli atti indicati nell'epigrafe nella parte in cui prevedono la

valutabilità solamente del servizio militare prestato in costanza di nomina e non anche la valutabilità di quello prestato non in costanza di nomina. Tale prescrizione è lesiva per la posizione del deducente, che vuole vedere valutato il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

L'Ordinanza Ministeriale impugnata, nella parte in questione, è illegittima e va annullata per i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 D.LGS. N. 297 DEL 16/APRILE/1994 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 201 DEL 25/MAGGIO/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 2050 D.LGS. N. 66/2010 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

La controversia in esame concerne le procedure di formazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto ed il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, con specifico riguardo alla valutazione del servizio di leva obbligatorio o del servizio sostitutivo assimilato svolti dopo il conseguimento di titolo valido per l'accesso all'insegnamento seppur non in costanza di nomina.

La tematica di diritto è già stata affrontata e decisa dal Consiglio di Stato nella direzione qui prospettata con sentenza n. 11239 del 27.12.2023, il quale ha ritenuto che tale servizio militare vada valutato, **anche se prestato non in costanza di nomina.**

Si riportano le diffuse argomentazioni sul punto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 11239 del 27/12/2023.

La questione deve essere esaminata alla luce della normativa di riferimento, posta dall'articolo 485 (Personale docente) del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il cui comma 7 stabilisce che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tale previsione è attuata dall'Allegato A del D.M. n. 201 del 25 maggio 2000 (Tabella di valutazione dei titoli per l' inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e al personale educativo), secondo il quale (Punto 10) *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo"*.

Si tratta di disposizioni di carattere speciale (ordinamento scolastico) che si inseriscono nella più generale disciplina della valutazione del servizio militare obbligatorio nei concorsi pubblici posta dall'art. 2050 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) del D.Lgs. n. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare), secondo la quale nei concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati con lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (commi 1 e 3), con la precisazione che è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato "in pendenza di rapporto di lavoro" (comma 2).

Sulla base di tale ultima previsione e di una lettura sistematica del sopraindicato comma 7 dell'art. 485 coordinata con gli altri commi degli stessi articoli (che pongono, come detto, limiti e condizioni al

riconoscimento delle pregresse attività lavorative, limitato comunque solo ad alcuni servizi di docenza), una parte della giurisprudenza amministrativa ha nel tempo ritenuto che sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d' idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. VI 29 aprile 2020, n. 2743).

“A giudizio del Collegio deve, dunque, prevalere l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

In tal senso, va ricondotta a unità la almeno apparentemente difforme previsione del comma 2 del citato articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare mediante la ricostruzione interpretativa offerta dalla Corte di Cassazione, secondo la quale (Sezione lavoro, ordinanza n. 5679/2020) deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per

quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".

La ricostruzione normativa da ultimo indicata, infatti, appare maggiormente conforme - e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione - al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" previsti dall'articolo 2, da un lato "la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino" ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, "obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge" in ogni caso "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino" nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione.

Ne discende che, in un sistema di reclutamento del futuro corpo insegnante che -a torto o a ragione attribuisce ancora oggi un qualche punteggio ai precedenti incarichi temporanei svolti da docenti muniti del prescritto titolo, non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e -quindi- in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, "valido a tutti gli effetti".

Resta il tema, efficacemente evidenziato dalla citata sentenza di questa Sezione n. 11602 del 29 dicembre 2022, della possibile disparità di trattamento rispetto a chi ha svolto esperienze professionali di formazione più pertinenti al proprio insegnamento, ma le predette questioni esulano dal perimetro oggettivo della presente controversia e dalla valutazione di questo Giudice e, casomai, appaiono suscettibili di apprezzamento, de jure condendo, nell'ambito di una più ampia semplificazione e revisione normativa dell'attuale sistema di reclutamento, fermo restando non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche non direttamente connessi ad una specifica attività d' insegnamento, idonei a essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento.

*Dalle pregresse considerazioni discende **il riconoscimento pieno e ad ogni effetto**, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, **del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina**.” (testualmente Consiglio di Stato, Sentenza n. 11239 del 27/12/2023).*

Il ricorrente ha conseguito in data 17/Luglio/2002 il diploma presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri, valido titolo di accesso all'insegnamento per la classe B014.

Nella fattispecie concreta, successivamente il ricorrente ha prestato servizio militare nella Marina Militare Italiana, quale volontario in ferma triennale dal 19/Settembre/2005 e fino al 20/Settembre/2008, dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento nella classe B014.

Tale servizio militare va valutato ai fini che qui ci occupano seppur non prestato in costanza di nomina.

Alla luce di quanto superiormente esposto, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati, in quanto affetti dai vizi di cui all'epigrafe del presente motivo di ricorso.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

La fondatezza del ricorso impone la proposizione della domanda di sospensiva dell'ordinanza impugnata; sotto il profilo del fumus boni iuris, è necessario evidenziare che la richiesta di sospensiva deriva in via diretta proprio dalla palese illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale de qua secondo quanto illustrato nella censura che precede.

Sussiste il pregiudizio del danno grave ed irreparabile; infatti, sotto tale profilo, occorre rilevare che nell'ambito della procedura di inserimento e aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 03/05/1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, il mancato riconoscimento del servizio militare prestato nella Marina Militare Italiana quale volontario in ferma triennale, con la conseguente attribuzione al ricorrente di 36 punti, comporta per il ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che verrebbe inserito nelle relative graduatorie con un punteggio notevolmente più basso, quasi insignificante.

Il ricorrente è disoccupato e non ha alcuna fonte di reddito.

Nelle more del giudizio, il mantenimento dell'efficacia del provvedimento impugnato e, quindi, la mancata attribuzione del punteggio per cui è causa, implica che il ricorrente, attualmente disoccupato, non si ponga in posizione utile nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze per ottenere il conferimento di incarichi, subendo pregiudizi non solo

patrimoniali ma anche alla vita familiare e di relazione, non risarcibili in equivalente.

Pertanto, si impone la necessità dell'adozione delle misure cautelari più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le T.A.R. voglia:

1. Annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati;
2. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato nella Marina Militare Italiana, quale volontario in ferma triennale, (dal 19/Settembre/2005 fino al 20/Settembre/2008), con l'attribuzione di un punteggio pari a punti 36, ossia pari a punti 2 per ogni mese di tale servizio prestato ai fini dell'inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto in questione nella classe B014.

Con vittoria di spese e compensi.

Trattandosi di controversia avente ad oggetto rapporto di pubblico impiego, il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Si depositano i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Avv. Benedetto Calpona